



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO

Ufficio Fallimentare

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai sig.ri Magistrati:

Dott. Carlo Cardi, Presidente

Dott. Luigi Nannipieri, Giudice

Dott. Sergio Garofalo, Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale iscritto al n.ro **2/2021** Registro Concordati Preventivi
avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla

Porto di Cecina spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Barachini,
Paolo Frediani e Giorgio Peta

nei confronti della

Massa dei creditori e del **Pubblico Ministero**

con l'opposizione di

Sales spa, rappresentata e difesa dall'avv. Lionello Mazzoni

Marina di San Vincenzo spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo
Lascialfari e Luca Bencini

FATTO E DIRITTO

Porto di Cecina spa con sede in Cecina (LI), via del Porticciolo, frazione Cecina
Mare, ha proposto ai propri creditori, ai sensi dell'art. 161 L.F., un concordato
preventivo nelle forme previste dall'art. 160 L.F.

Con decreto del 6.10.2021, ritenuta ammissibile la proposta, è stata dichiarata aperta la procedura ed è stato confermato quale Commissario Giudiziale il dott. Franco Paganelli (già nominato con decreto del 12.2.2021 contestualmente alla concessione del termine richiesto con la domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161 c. 6 LF).

In sede di adunanza dei creditori, tenutasi il 18.5.2022, il Commissario Giudiziale ha illustrato la propria relazione e si è proceduto alle operazioni di voto. Considerati anche i voti pervenuti nel termine di cui all'art. 178, co. 4 L.F. risultano aver votato in senso favorevole alla proposta creditori in rappresentanza di crediti per € 16.125.668,75 su € 24.973.668,84 di crediti ammessi al voto, per cui è risultata raggiunta la maggioranza richiesta dall'art. 177, I c., primo periodo, L.F. Inoltre, hanno votato in senso favorevole i creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti in sei classi su sette aventi diritto di voto.

Il Collegio ha, quindi, fissato per il 13.7.2022 l'udienza, poi rinviata al 9.11.2022, di comparizione in Camera di Consiglio per l'omologazione del concordato. L'ordinanza è stata pubblicata a norma dell'art. 17 L.F. e notificata ai sensi dell'art. 180 L.F. ai creditori dissenzienti.

La società si è regolarmente costituita ed il Commissario Giudiziale ha depositato il parere ex art. 180 c. 2 LF il 1.7.2022.

E' stata presentata opposizione all'omologazione da parte dei creditori dissenzienti Sales spa e Marina di San Vincenzo spa.

All'udienza del 9.11.2022 Sales spa e Marina di San Vincenzo spa hanno insistito nell'opposizione all'omologazione e la società proponente ha chiesto il rigetto dell'opposizione e l'omologa del concordato.

Indi il Tribunale si è riservato di decidere.

Reputa il Collegio che sussistano i presupposti previsti dalla legge per l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla **Porto di Cecina spa**.

Il piano posto a fondamento della proposta concordataria prevede, in estrema sintesi, di far fronte ai debiti della società mediante:

- la cessione del complesso aziendale in esercizio di titolarità di Porto di Cecina e la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, e quindi la continuazione dell'attività secondo l'impostazione attualmente in corso, e cioè con la gestione operativa affidata in regime di affitto di azienda

alla controllata CECINA SERVIZI PORTUALI S.R.L. sino alla cessione ad un terzo da individuare mediante procedure competitive;

- la provvista che verrà ricavata dagli elementi esclusi dalla cessione del complesso aziendale.

Gli elementi da cedere sono rappresentati:

- dalla struttura portuale comprensiva dei posti barca da realizzare sia su aree in proprietà che in concessione demaniale e dalla cessione di aree (in proprietà e non) comprensive dei diritti edificatori per realizzare strutture turistico-ricettive, locali commerciali e artigianali, attività direzionale, posti auto, garage, box vela in conformità a quanto previsto nel Progetto variato;
- dai beni strumentali;
- dalla partecipazione totalitaria nella CECINA SERVIZI PORTUALI S.R.L.;
- dal portafoglio dei contratti preliminari stipulato con i promittenti dei posti barca ed altro che verranno soddisfatti mediante il trasferimento dei beni promessi loro in vendita dietro il pagamento del saldo ove dovuto.

Gli elementi esclusi dalla cessione del complesso aziendale sono rappresentati:

- dai crediti verso clienti;
- dai crediti verso altri soggetti;
- dai crediti tributari ed in formazione;
- dalle disponibilità liquide;
- dal flusso di cassa netto derivante dalla gestione in continuità post concordato.

L'attivo concordatario, indicato € 22.696.030,61, consentirà secondo il piano predisposto dalla proponente:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili;
- il pagamento integrale dei crediti assistiti da diritto di prelazione immobiliare;
- il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.;
- il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c.;
- il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2753, c.c.;
- il pagamento parziale (92,53%) dei crediti per IVA di rivalsa; il residuo è degradato al chirografo nella classe 1;

- il pagamento dei crediti vantati dall'erario e incaricati della riscossione ex art. 2752, commi 1 e 2, c.c., integralmente soddisfatti mediante collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., sul ricavato dalla vendita degli immobili;

- i crediti residui vantati dagli enti locali e incaricati della riscossione ex art. 2752, comma 3, c.c., non godendo della collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c., sono degradati al chirografo nella classe 1 dove sono interamente soddisfatti.

E' costituito un fondo di riserva, denominato Fondo concordatario di protezione generale» di 1.600.000,00 euro.

La proposta prevede la soddisfazione dei creditori chirografari suddivisi in sette classi secondo le percentuali previste per ciascuna di esse e segnatamente:

Classe 1: creditori privilegiati degradati (art. 2758, 1° c. e 2° c. ed art. 2752, 3° per € 1.653,76,91 pagamento nella misura del 100%;

Classe 2: creditori ab origine di interesse pubblico per € 865.676,20 pagamento nella misura del 100%;

Classe 3: fornitori di beni e servizi per € 6.759.156,57 pagamento nella misura dell'80%;

Classe 4: acquirenti di posti barca per versamenti eseguiti in conto futuri lavori per € 1.567.857,85 pagamento nella misura del 100%;

Classe 5: istituti di credito per crediti chirografari e relativi cessionari per € 4.992.041,31 pagamento nella misura del 50,86%;

Classe 6: componenti del CdA e altri n.c.a. per € 1.097.733,08 pagamento nella misura del 20%;

Classe 7: «creditori «rogitanti» per i quali è proposta l'esecuzione dei contratti all'interno della cessione del compendio immobiliare-portuale. I creditori chirografari che hanno stipulato contratti preliminari sono soddisfatti mediante il trasferimento degli immobili che hanno promesso di acquistare (previo pagamento del saldo ove dovuto).

Il Piano prevede che il «Fondo concordatario di protezione generale» di 1.600.000,00 euro, per la quota che risulterà disponibile al termine della procedura, sia assegnato ai chirografari nel seguente ordine:

- (a) prioritariamente ai creditori allocati nella Classe 5, fino a concorrenza dell'intera soddisfazione del loro credito;
- (b) successivamente, ai creditori allocati nella Classe 3, fino a concorrenza dell'intera soddisfazione del loro credito;

(c) infine, ai creditori allocati nella Classe 6, fino a concorrenza dell'intera soddisfazione del loro credito.

L'opposizione proposta da Marina di San Vincenzo spa e da Sales spa.

All'analisi delle ragioni di opposizione va premesso che il piano concordatario della **Porto di Cecina spa** è in continuità indiretta, essendo strutturato nel senso della prosecuzione dell'attività di impresa, mediante la gestione operativa affidata in forza di affitto di azienda alla società controllata Cecina Servizi Portuali srl, e della soddisfazione dei creditori, entro trenta mesi dalla omologa, mediante il prezzo di cessione del complesso aziendale e quanto ricavato dagli elementi esclusi dalla cessione.

A.1. Entrambi gli opposenti, creditori dissenzienti (appartenenti Sales spa alla classe dissenziente n. 3 e Marina di San Vincenzo alla classe n. 5), contestano la **legittimità della ammissione al voto** dei creditori chirografari delle classi 1, 2, 4 e 7 e ne fanno discendere il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 177 LF.

Le contestazioni non sono condivisibili.

Le classi 1, 2 e 4 sono costituite da creditori chirografari (*ab origine* o privilegiati degradati per incapacienza) di cui la proposta prevede il pagamento nella misura del 100%. Posto che il voto dei creditori nel concordato preventivo costituisce la regola, l'art. 177 c. 2 LF esclude dal voto solo i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Per l'esclusione dal diritto di voto devono concorrere, quindi, la previsione del pagamento integrale e la sussistenza di un diritto di prelazione. Il creditore chirografario, al contrario, deve essere sempre ammesso al voto perché il pagamento previsto dalla proposta, quand'anche nella misura del 100%, non è garantito da un diritto di prelazione e ciò impedisce una estensione al chirografario della regola dettata dalla legge per il creditore privilegiato. Va solo aggiunto, quanto alla contestazione relativa al voto del Comune di Cecina, che il creditore privilegiato incapiente è trattato nel concordato preventivo come un creditore chirografario (art. 177 c. 3 LF) e, quindi, ha diritto al voto per la parte di credito non coperta dalla garanzia.

La classe n. 7 è costituita dai c.d. rogitanti, cioè da coloro che hanno concluso un contratto preliminare per l'acquisto dei posti barca e/o accessori. Costoro hanno

pagato parte del prezzo ma non hanno ottenuto il trasferimento della proprietà del bene promesso in vendita. La proposta di concordato prevede che i promissari acquirenti siano interamente soddisfatti mediante l'esecuzione del contratto preliminare. I promissari acquirenti sono stati ammessi al voto per un importo pari al valore del bene promesso in vendita alla data del deposito della domanda di concordato. Va subito precisato che, sulla questione che adesso si affronta del diritto di voto, è irrilevante la circostanza che i contratti preliminari non siano stati trascritti, posto che la trascrizione attiene alla opponibilità a terzi e che i contratti preliminari, pendenti alla data del ricorso per concordato, sono certamente efficaci tra le parti (in assenza di richiesta di scioglimento ex art. 169 bis LF). Ritiene il collegio che, delle opposte tesi, sia preferibile quella del riconoscimento del diritto di voto ai promissari acquirenti. Come sostenuto dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza di merito (Corte d'Appello Catania, 6.7.1988, Dir. Fall., 1989, II, 151; Corte d'Appello di Torino, 14.6.2018) il promissario acquirente, di cui la proposta concordataria preveda il soddisfacimento mediante il trasferimento dell'immobile, è creditore nei confronti del promittente venditore di una prestazione di fare, cioè di concludere il contratto di vendita. Il credito dei promissari acquirenti non ha natura pecuniaria e, tuttavia, può essere convertito in denaro applicando i criteri di cui all'art. 59 LF. Secondo questa disposizione, infatti, il creditore di una prestazione diversa dal denaro concorre nel fallimento previa conversione in denaro del valore del proprio diritto. Il principio ricavabile dall'art. 59 LF deve essere applicato anche nel concordato preventivo qualora si debba, ai fini del voto, indicare in termini monetari il diritto vantato dai creditori di una prestazione diversa dal denaro. L'opposta tesi finisce per privare, irragionevolmente, tali soggetti del diritto di concorrere, mediante il voto, alla decisione sulla proposta di ristrutturazione dei debiti e pagamento dei crediti formulata dalla società loro debitrice.

Sales spa ha eccepito, con riferimento alla classe 7, anche l'esistenza di un conflitto di interessi poiché i c.d. rogitanti sono anche soci della società in concordato. L'eccezione non ha fondamento posto che l'art. 177 ult. Co. LF individua, con norma di natura eccezionale, alcune categorie di soggetti esclusi dal voto in ragione del conflitto di interesse o dei particolari rapporti con la società in concordato e tra essi non vi sono i soci.

Marina di San Vincenzo spa ha contestato l'ammissione al voto del Comune di Cecina per euro 820.486,80 assumendo che il soggetto debitore di tale importo (per tassa rifiuti) sia Cecina servizi portuali srl. La questione è irrilevante ai fini dell'omologa perché, escludendo detto creditore, sarebbe comunque raggiunta la maggioranza (in cinque classi su sette e per oltre il 63% dei voti favorevoli). Ugualmente irrilevante ai fini della maggioranza è la contestazione svolta da Sales spa circa il mancato riconoscimento del credito richiesto per interessi moratori. Infatti, incrementando dell'importo richiesto (circa 2,7 milioni) il totale dei crediti, preso atto del voto negativo di Sales spa, è comunque raggiunta la maggioranza sia per classi che per crediti.

A.2 Sales spa si è opposta all'omologa anche per i seguenti motivi: **mancata corretta informazione dei creditori; non fattibilità giuridica e non convenienza del piano; mancata certezza sul tipo di concordato proposto.**

Quanto al primo profilo, incentrato sulle carenze della relazione ex art. 172 LF del C.G., va sottolineato che la detta relazione espone, senza ambiguità, che la società in concordato non ha adempiuto gli obblighi discendenti dalla concessione demaniale e dalla collegata convenzione per l'attuazione del piano regolatore portuale e che il Comune di Cecina può far venir meno la concessione demaniale e risolvere la convenzione (pagg. 152 e ss). L'informazione data è completa, così come quella sulle conseguenze dell'eventuale revoca o decadenza e cioè l'impossibilità di realizzare il progetto del porto turistico (p. 153, I cpv). Peraltro, non risulta che, alla data della relazione (né, invero, successivamente) l'autorità comunale avesse avviato il procedimento amministrativo volto alla decadenza o alla revoca della concessione o alla risoluzione della convenzione; appare, quindi, ininfluenza che il Comune di Cecina avesse ribadito gli obblighi sul termine entro cui rilasciare le fideiussioni, posto che detto termine era già scaduto al momento del deposito della relazione ex art. 172 LF senza che conseguisse l'assunzione di alcuna decisione da parte dell'ente locale.

La società in concordato ha deciso, legittimamente (art. 169 bis LF), di non chiedere la sospensione o lo scioglimento dai contratti preliminari pendenti e di prevedere il trasferimento dei rapporti, e quindi dei diritti ed obblighi che ne discendono, unitamente all'azienda. Rispetto a tale scelta il C.G. non aveva alcun obbligo di verificare e riferire ai creditori l'opponibilità dei singoli contratti, non

essendo in dubbio la validità ed efficacia degli stessi tra le parti (e i loro aventi causa).

Quanto al secondo profilo, Sales spa contesta la fattibilità giuridica del piano per le seguenti ragioni: per gli errori e le omissioni commesse dai periti nella determinazione delle loro stime; per il rischio di decadenza della Concessione portuale e/o scadenza e/o risoluzione della Convenzione portuale; per l'impossibilità della società in concordato di prestare le fideiussioni; per la omessa previsione nel piano che le fideiussioni siano prestate dall'acquirente dell'azienda. Va premesso che, in sede di omologa del concordato preventivo, al Tribunale compete il controllo di *fattibilità giuridica* della proposta e del piano, declinato in termini di *verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili* e di controllo sulla *fattibilità economica*, da intendersi come verifica della sussistenza o meno di *una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati*, verifica da compiersi caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole, fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto (cfr. Cass. SSUU 1521/13; C 24970/2013, Cass. 11423/14; Cass. 11423/14). Attiene, invece, alla *fattibilità economica* la valutazione di merito, rimessa al giudizio dei creditori, sulla concreta realizzabilità del piano e, dunque, sulla plausibilità di un effettivo pagamento, nella successiva fase esecutiva, della percentuale che la società debitrice si è impegnata a pagare.

Ciò posto, il pacifico inadempimento della società in concordato all'obbligo di prestare le fideiussioni previste, sia della concessione demaniale che dalla convenzione con il Comune di Cecina, non determina un giudizio negativo sulla *fattibilità giuridica* del concordato preventivo poiché non può affermarsi esservi la certezza che saranno attivati i procedimenti amministrativi per la decadenza o revoca delle dette concessione e convenzione. Ed anzi il tempo trascorso senza che una tale determinazione sia stata assunta e lo stesso voto favorevole espresso dal Comune di Cecina inducono a ritenere non attuale il paventato rischio di decadenza o revoca della concessione e della convenzione con la Porto di Cecina spa. Da ciò discende la superfluità, ai fini della decisione, della richiesta

istruttoria di emissione dell'ordine di esibizione avanzata dalla opponente Sales spa ed avente ad oggetto la delibera del Consiglio Comunale di Cecina che ha autorizzato il voto favorevole sulla proposta di concordato. Inoltre, essendo giuridicamente consentito il subentro dell'acquirente dell'azienda nella concessione demaniale e nella convenzione stipulata con il Comune di Cecina (con i conseguenti obblighi anche in punto di garanzie fideiussorie), la questione sollevata circa l'eventualità che ciò si realizzi attiene al merito del piano di concordato e non alla sua fattibilità giuridica.

Sales spa ha contestato – ritenendole eccessive – le stime peritali, lamentando che non tenessero conto della più che probabile decadenza della concessione portuale e/o della risoluzione della convenzione urbanistica e dei reali costi per la ultimazione delle opere. Invero, il valore di mercato della struttura portuale è stato assunto, nel supplemento di perizia, in euro 22 milioni, ipotizzando una aggiudicazione al primo tentativo di vendita con una riduzione del 25%; nella proposta di concordato è stato assunto un valore ancor più prudenziale di euro 16.554.375, assumendo una ulteriore riduzione del 25%, pari al presumibile valore di realizzo al secondo tentativo di vendita. Ebbene, i rilievi mossi da Sales spa quanto ai costi delle opere sono privi di specificità e, quanto al rischio di decadenza o revoca della concessione e della convenzione, non tengono conto dell'utilizzo, nelle assunzioni poste a fondamento della proposta di concordato, di valori ancor più prudenziali rispetto a quelli peritali. Premesso, quindi, che le perizie in atti sono esenti da vizi di contraddittorietà o illogicità manifesta e che le doglianze mosse dall'opponente peccano di genericità, nessun vizio di fattibilità giuridica è ravvisabile nell'aver la ricorrente posto a fondamento della proposta gli esiti peritali, previa una ulteriore prudenziale riduzione dei valori.

La società in concordato, come sopra precisato, non gestisce direttamente l'azienda di cui è proprietaria, avendola concessa in affitto alla Cecina Servizi Portuali srl. Il piano prevede la cessione dell'azienda in esercizio e deve essere qualificato come in continuità indiretta. Tale qualificazione è coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il concordato preventivo, che associ alla liquidazione di una parte dei beni dell'impresa una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale, da parte dello stesso imprenditore o di terzi, rimane regolato nella sua interezza, salvi i casi di abuso, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis legge fall.

(così Cass. ord. 734 del 15/1/2020). D'altronde, costituisce *jus receptum* che di concordato in continuità debba parlarsi anche qualora il piano preveda l'affitto e la successiva cessione a terzi dell'azienda (v. Cass. sent. 29742/2018). La continuità riguarda il complesso aziendale, attualmente in affitto a terzi, relativo al porto turistico di Marina di Cecina; va esclusa, quindi, la ricorrenza delle ipotesi che, secondo la citata giurisprudenza, integrerebbero un abuso per insussistenza di una effettiva continuità di impresa finalizzata al miglior soddisfacimento dei creditori. Appaiono, in conclusione, infondati i dubbi sollevati da Sales spa sulla natura del concordato.

Quest'ultima rileva, poi, che dal giudizio pendente presso la Corte di Appello di Firenze, avente ad oggetto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto formulata da Sales spa ed accolta in primo grado, discenderebbe, ove accolta invece l'opposta domanda della Porto di Cecina spa, il mantenimento del contratto di appalto senza che sia previsto nel piano né il trasferimento del detto contratto in favore dell'acquirente dell'azienda, né le risorse per dare seguito ai lavori appaltati. Invero, dalla documentazione allegata all'opposizione, si ricava che Porto di Cecina spa, nel procedimento pendente in appello, ha concluso perché fosse accertato l'inadempimento di Sales spa al contratto di appalto, per aver immotivatamente interrotto i lavori nel 2014, con condanna al risarcimento del danno. Ebbene la domanda di risarcimento danni fondata sul dedotto inadempimento per abbandono dei lavori presuppone, implicitamente, quella di risoluzione del contratto di appalto (v. sulla implicita formulazione della domanda risolutoria Cass. 3012/2010); ne consegue che entrambe le parti di quel contratto di appalto, pur addebitandosi reciprocamente la responsabilità dell'inadempimento e discutendo sui crediti reciprocamente vantati, ritengono il contratto di appalto risolto ed hanno manifestato in quel giudizio la volontà di sciogliere il rapporto negoziale. Correttamente, quindi, il mantenimento del contratto di appalto con Sales spa non è previsto dal piano di concordato e alla conclusione dei lavori provvederà il soggetto che si renderà aggiudicatario dell'azienda.

Non risultano, poi, adottati dal Comune di Cecina atti formali per la modifica della concessione e/o convenzione, risultando quindi teoriche le ipotesi di non fattibilità avanzate dal Sales spa nelle ultime pagine dell'atto di opposizione.

A.3. I creditori oppositori hanno eccepito la non convenienza del piano e la difficile realizzazione della cessione dell'azienda. Quest'ultimo profilo costituisce l'alea tipica di ogni proposta di concordato in continuità indiretta ed è rimessa alla valutazione di merito della maggioranza dei creditori. Quanto alla eccezione di non convenienza, va premesso che Marina di San Vincenzo non contesta esplicitamente la non convenienza rispetto alla alternativa fallimentare (eccezione cui non è legittimata poiché appartiene ad una classe non dissenziente, art. 180 c. 3 LF) muovendo, in sostanza, critiche sulla realizzabilità del piano e della proposta. Sales spa, appartenente invece ad una classe dissenziente, contesta in maniera generica la non convenienza del piano, non confrontandosi cioè con i dati, le argomentazioni e le conclusioni cui previene il C.G. (p. 151 e ss. della relazione ex art. 172 LF) nel valutare quale sarebbe la percentuale di soddisfacimento dei creditori nella alternativa fallimentare. In tale alternativa, anche ipotizzando, come sarebbe ragionevole, lo scioglimento dei contratti preliminari pendenti e, quindi, l'incremento dell'attivo da liquidare (pari al valori dei beni promessi in vendita) e del passivo chirografario (pari alle somme versate in acconto dai promissari), i creditori chirografari sarebbero soddisfatti nella misura del 60,27% e quindi, quanto al creditore Sales spa, in misura inferiore al pagamento (80%) previsto dalla proposta di concordato. Non è, quindi, fondata l'eccezione di convenienza avanzata da Sales spa.

Con riferimento, infine, alle altre critiche mosse da Sales spa alla ritualità del procedimento, merita richiamare interamente il decreto emesso dal Tribunale il 2.11.2021 aggiungendo solo che: la legittimità del provvedimento di concessione del termine ex art. 161 c. 6 LF nonostante la mancata approvazione del bilancio 2019 è conforme al più recente orientamento della Corte di Cassazione (Cass. 6054/2022); la nomina dei periti da parte del Tribunale, a seguito di istanza della ricorrente, non costituisce violazione di legge e lascia impregiudicata la valutazione sulla attendibilità, completezza e rigore dell'attività peritale svolta (come in ogni ipotesi di ausiliario nominato dal giudice).

In conclusione, le opposizioni vanno respinte, con condanna dei creditori soccombenti alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

B. Ricorrono gli ulteriori presupposti richiesti dalla legge per l'omologazione del concordato proposto dalla Porto di Cecina spa.

B.1 In considerazione del vaglio già effettuato in sede di ammissione e delle valutazioni sopra svolte con riferimento alle opposizioni proposte, è sufficiente ribadire la presenza dei presupposti costitutivi di cui al combinato disposto degli artt. 160 e 162 L.F. (qualità di imprenditore commerciale, rispondenza della proposta concordataria al modello legale ovvero concreta potenzialità di quest'ultima a realizzare una delle complesse ipotesi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art 160 LF attraverso strumenti astrattamente idonei e giuridicamente leciti).

B.2 Valutate e disattese le opposizioni dei creditori dissenzienti, deve ritenersi che sulla proposta di concordato si sia manifestato il regolare ed informato consenso del ceto creditorio e che sussista la fattibilità giuridica del concordato. A quanto sopra detto con riferimento alla fattibilità giuridica, merita aggiungere: a) che l'attestatore, prof. Roberto Verona, ha affermato, con motivazione già apprezzata positivamente dal Tribunale nel decreto di ammissione, che la prosecuzione dell'attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; b) che le classi di voto previste accorpano e suddividono i creditori chirografari secondo corretti criteri di affinità e omogeneità giuridica ed economica e non vi sono motivi per ritenere che esse siano preordinate a conseguire una indebita compressione della volontà dei creditori dissenzienti; c) la previsione di una percentuale differente di soddisfacimento dei chirografari appartenenti a classi differenti, è legittima ed anzi costituisce l'effetto tipico della suddivisione in classi, essendo quindi infondata la doglianza avanzata dal creditore Berenice spv srl.

E' stata raggiunta, per quanto già detto, la maggioranza richiesta dall'art. 177 L.F.

Ciò posto, non compete al Tribunale (v. tra le tante Cass. 5825/2018 e Cass. 4790/2018) l'indagine di fattibilità del concordato, intesa come possibilità di esatto conseguimento degli obbiettivi economici proposti che, risolvendosi in una valutazione di convenienza, spetta esclusivamente ai creditori, stante la intervenuta accentuazione della natura privatistica e negoziale del concordato preventivo.

I creditori sono stati posti in grado di esprimere il loro voto dopo adeguata informazione ed hanno assunto consapevolmente il rischio insito nel presente piano. La maggioranza dei creditori, votando a favore della proposta, ha

manifestato di preferire, seppure con l'alea del piano, la gestione concordata della crisi rispetto alla liquidazione fallimentare.

Né può il Tribunale affermare che *prima facie* il concordato non sia fattibile nel senso che è palesemente irrealizzabile e, quindi, inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati per il superamento della crisi e a realizzare così la causa concreta del concordato preventivo. Sotto questo profilo appare doveroso anzi dare atto che, come segnalato dal C.G. nella relazione ex art. 180 c. 2 LF, è stata formulata il 1.6.2022 una offerta vincolante di acquisto del ramo d'azienda per un prezzo pari a quello considerato nel piano. Sebbene l'offerta, formulata da Setha Italia srl, sia sottoposta ad una serie di condizioni sospensive, e fermo l'obbligo di esperire una procedura competitiva come previsto dal piano, pare al Tribunale che detta offerta conforti la valutazione sulla non palese irrealizzabilità della proposta.

In conclusione, il piano consente di realizzare la causa concreta della procedura assicurando ai creditori un soddisfacimento, sia pure parziale, ma superiore a quello che i medesimi potrebbero ottenere da una mera liquidazione del patrimonio della società, come ben attestato nella relazione di cui all'art. 161 co. 3 l.f. e confermato dal Commissario Giudiziale. Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.

Modalità del concordato.

Trattandosi di un concordato con continuità indiretta non deve procedersi alla nomina di un liquidatore né del comitato di creditori.

Per la cessione dell'azienda in esercizio appaiono corrette le modalità, mediante procedura competitiva, indicate nel piano di concordato e nelle "Linee guida di procedura di vendita degli asset" (doc. 30, allegato al ricorso depositato l'8.9.2021).

Il Commissario Giudiziale, nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui all'art. 185 L.F., dovrà riferire immediatamente al Tribunale in ordine ai fatti rilevanti, suscettibili di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Fermo l'obbligo di tempestiva evidenziazione di eventuali anomalie, il Commissario Giudiziale sorveglierà che il concordato venga adempiuto secondo le modalità di seguito stabilite.

1. Entro sei mesi dal passaggio in giudicato del presente decreto, sulla scorta delle scritture contabili eventualmente rettificcate a sensi dell'art. 171 L.F., nonché delle altre notizie che potrà raccogliere, il legale rappresentante della Porto di Cecina spa formerà l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, che depositerà in cancelleria, dandone notizia, mediante PEC ovvero, in caso di impossibilità, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti i creditori, con l'avvertimento che l'elenco stesso potrà essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie.

2. La società dovrà consentire al Commissario Giudiziale di avere accesso ai propri locali nonché ai libri contabili e fiscali ed alla documentazione amministrativa e bancaria, in ogni momento e, in ogni caso, almeno due volte l'anno, onde consentire l'effettuazione dei controlli circa la regolare esecuzione del concordato.

3. Ogni sei mesi, con prima scadenza il 30.6.2023, la società Porto di Cecina spa predisporrà una relazione sullo stato della procedura, nella quale dovrà dare conto delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'andamento della procedura; la relazione, entro 20 gg. dalla scadenza del semestre, dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata al Commissario Giudiziale, che potrà presentare osservazioni in merito.

Entro il mese successivo al deposito della relazione, il Commissario Giudiziale dovrà presentare al Giudice Delegato una propria relazione sullo stato dell'impresa e sul rispetto delle previsioni della proposta e del piano, avendo quale punto di riferimento i valori programmati, economici, finanziari e patrimoniali, con l'esposizione degli scostamenti rispetto al piano e con l'indicazione delle ragioni di tali scostamenti; la relazione dovrà contenere un prospetto sintetico di raffronto dei realizzi e dei pagamenti (distinti per entità e tempistica), con le corrispondenti previsioni contenute nella proposta concordataria e nella relazione ex art. 172 L.F.

4. Per promuovere azioni giudiziarie e per costituirsi in giudizio, il l.r. della società acquisirà il parere favorevole del Commissario Giudiziale, notiziando nel contempo il G.D. per la verifica che nulla osti; nel caso di parere contrario dovrà munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato.

5. Per gli atti di straordinaria amministrazione e in particolare per le transazioni e le cessioni di crediti, il l.r. della società dovrà munirsi del previo parere favorevole del Commissario Giudiziale, notiziando nel contempo il giudice delegato; nel caso di parere contrario dovrà munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato.

6. Per la vendita dell'azienda ed in genere di ogni bene, il l.r. della Porto di Cecina spa dovrà svolgere le procedure competitive come da piano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 182 e 105-108-ter l. fall., e munirsi del previo parere favorevole del Commissario Giudiziale, notiziando nel contempo il G.D. per la verifica che nulla osti all'operazione.

7. La società dovrà predisporre, nella tempistica prevista dalla proposta, progetti di ripartizione delle somme disponibili nel rispetto delle disposizioni di legge in punto di graduazione dei creditori e delle modalità previste nel piano di concordato.

I progetti di riparto dovranno essere sottoposti al Commissario Giudiziale per il parere favorevole; successivamente i progetti dovranno essere trasmesso a tutti i creditori concedendo termine di gg. 15 per eventuali osservazioni; apportate eventuali modifiche sulla scorta delle osservazioni, i progetti, corredati dei detti pareri e delle osservazioni, sarà trasmesso al Giudice Delegato per il nulla osta e per la pronuncia del provvedimento di svincolo delle somme occorrenti.

Il Commissario Giudiziale dovrà vigilare sul rispetto della predetta tempistica.

I pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti al Commissario Giudiziale; le somme dovute ai creditori irreperibili saranno depositate nei modi stabiliti dal Giudice Delegato;

8. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, il l.r. della Porto di Cecina spa presenterà il conto della gestione ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare. Dopo l'approvazione del conto e la liquidazione da parte del Tribunale dei compensi dovuti al Commissario Giudiziale, la società rimetterà gli importi dovuti, o quelli restanti, ai singoli creditori, secondo le modalità indicate al punto precedente.

9. Il Giudice Delegato, nell'ambito dei principi sopra fissati, provvederà con proprio decreto sulle istanze del Commissario Giudiziale e per quanto non espressamente previsto nei punti precedenti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione,

RESPINGE

L'opposizione proposta da Sales spa e da Marina di San Vincenzo spa e le condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Porto di Cecina spa che, per ciascuna, liquida in € 3.000.00, oltre a rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla **Porto di Cecina spa** con sede in Cecina (LI), via del Porticciolo, frazione Cecina Mare, c.f. e partita iva 01165680495.

D I S P O N E

come in motivazione riguardo alle modalità di esecuzione del concordato.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 180 c. 5 L.F. e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 L.F.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Livorno il 9.11.2022 su relazione del giudice dott. Sergio Garofalo

Il Presidente

dott. Carlo Cardi

Il Giudice rel.

dott. Sergio Garofalo